



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO ACEA PINEROLESE - ALLEGATO "A" ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2018 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2021.

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici, del mese di ottobre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca
RICHAUD Christian	Consigliere (in videoconferenza)
BERTALOTTO Fabrizio	Consigliere
TRON Wilma	Consigliera
CHARRIER Walter	Consigliere
PEYRONEL Livio	Consigliere
DEIDIER Sergio	Consigliere
PERETTI Odilla	Consigliera
COUTANDIN Sabrina	Consigliera
MANDUCO Roberto	Consigliere
NEGRO Ivo	Consigliere
ANTONIUTTI Ezio Maria	Consigliere
SALVI Sara	Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori:

Assume la presidenza la Sindaca BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta la Segretaria Comunale dott.ssa Barbara Vittoria CAPO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 29 in data 15.10.2024

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio Acea Pinerolese - Allegato "A" alla convenzione istitutiva adeguamento alla Legge Regionale n. 1/2018 come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Consorzio ACEA Pinerolese è stato costituito con convenzione siglata il 13 febbraio 2004, registrata a Pinerolo il 4 marzo 2004 al n. 122, Serie 2, quale consorzio tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assolvere le funzioni di "Consorzio di Bacino" per la gestione dei rifiuti, a norma delle leggi statali e regionali di settore in allora vigenti, e segnatamente il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;
- la disciplina sulla gestione dei rifiuti è oggi contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 10 del 25 luglio 2022 l'Assemblea consortile del Consorzio Acea Pinerolese ha approvato, in adeguamento alla legge regionale n. 4/2021, la proposta di nuova Convenzione, di nuovo Statuto e di nuovo riparto delle quote del consorzio di area vasta "Consorzio ACEA Pinerolese", ove le quote sono definite per il 95% in proporzione alla popolazione residente e per il restante 5% in proporzione all'estensione territoriale di ciascun Comune;
- con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, i quarantasette Comuni consorziati hanno approvato i suddetti testi di nuova Convenzione, nuovo Statuto e nuovo riparto delle quote consortili, con le maggioranze previste all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i rappresentanti dei 47 Comuni consorziati hanno sottoscritto di fronte al Segretario consortile la nuova Convenzione, cui sono allegati il nuovo Statuto, il nuovo riparto delle quote consortili, e altresì le copie autentiche delle deliberazioni dei Consigli comunali che hanno approvato i predetti testi;

VISTA la nota prot. n. 2018 del 13/09/2024 avente ad oggetto: "STATUTO CONSORZIO ACEA PINEROLESE – Allegato "A" ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 1/2018 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 4/2021. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE", con la quale il Consorzio, oltre a trasmettere la deliberazione n. 10 del 29/07/2024, invita ciascuna Amministrazione comunale facente parte del consorzio medesimo a provvedere agli atti di propria competenza;

ATTESO che l'art. 11 dello Statuto (Quote di partecipazione) riporta che:

1. *Ai sensi della Convenzione, le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono definite sulla base della rispettiva popolazione residente (95%) e superficie territoriale (5%).*
2. *Il dato relativo alla popolazione residente è tratto dalle risultanze anagrafiche di ciascun Comune consorziato.*
3. *L'entità iniziale delle quote di partecipazione è stabilita dalla Convenzione sulla base del criterio sopra indicato. L'entità è poi aggiornata per effetto e in ragione della verifica annuale (alla data del 31 dicembre) delle variazioni dei dati che ne rappresentano la base di calcolo. È altresì aggiornata per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio Direttivo adotta il*

prospetto delle nuove quote, comprensivo delle relative basi di calcolo, e lo trasmette ai Comuni consorziati, assegnando un termine non inferiore a quarantacinque giorni per rendere eventuali osservazioni. Verificate le osservazioni pervenute, l'aggiornamento è deliberato dal Consiglio Direttivo, con atto di accertamento portato in Assemblea per l'approvazione.

4. Ciascun Comune consorziato partecipa alla gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

CONSIDERATO che all'interno della deliberazione dell'Assemblea consortile n. 10 del 29/07/2024:

a) si rileva che:

"- la periodicità individuata nell'aggiornamento delle quote di partecipazione, ed in particolare la popolazione residente (verifica annuale alla data del 31 dicembre) risulta eccessiva per l'impatto sulla procedura amministrativa dell'aggiornamento senza peraltro incidere, in modo significativo, sulla rideterminazione delle quote stesse. L'argomento trova altresì riscontro nell'aggiornamento delle quote di partecipazione della Conferenza d'ambito regionale che prevede una revisione da effettuare ogni tre anni;

- l'art. 23 dello Statuto (Composizione, nomina e indennità) punto 3. riporta l'Area Val Chisone senza citare la Val Germanasca (elencando i comuni di entrambi territori)";

b) si ritiene opportuno:

"- calendarizzare il predetto aggiornamento delle quote con una frequenza triennale (3 anni) a far data dall'ultimo aggiornamento, al fine di perseguire gli obiettivi rappresentati nella proposta di deliberazione, lasciando immutati i criteri fissati all'art. 11;

- integrare quanto riportato all'articolo 23 (Composizione, nomina e indennità) punto 3. "Area Val Chisone" in "Area Valli Chisone e Germanasca";

ATTESO che il Consorzio Acea Pinerolese all'interno del dispositivo della predetta deliberazione n. 10 del 29/07/2024 propone di apportare al vigente Statuto del Consorzio le seguenti modifiche:

- art. 11, comma 3, secondo capoverso, inserimento dopo le parole "L'entità è poi aggiornata" delle parole ", con cadenza triennale a valere alla data del 31/12 dell'anno di riferimento,";
- art. 23, comma 3, punto 3 sostituzione della dicitura "Area Val Chisone" in "Area Valli Chisone e Germanasca";

RITENUTO di accogliere le indicazioni del Consorzio Acea Pinerolese;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei conti, d.ssa Marianna BELTRITTI, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B.3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (NEGRO Ivo e ANTONIUTTI Ezio Maria);

DELIBERA

1. **di richiamare** quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** le seguenti modifiche al vigente Statuto del Consorzio Acea Pinerolese, approvato con propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 18/11/2022:
 - art. 11, comma 3, secondo capoverso, inserimento dopo le parole “L’entità è poi aggiornata” delle parole “, con cadenza triennale a valere alla data del 31/12 dell’anno di riferimento,”;
 - art. 23, comma 3, punto 3 sostituzione della dicitura “Area Val Chisone” in “Area Valli Chisone e Germanasca”
3. **di modificare** pertanto:
 - A. i termini di aggiornamento, così come riportati all’art. 11 dello Statuto Consortile, con una frequenza triennale (3 anni) a far data dall’ultimo aggiornamento (31/12/2023), al fine di perseguire gli obiettivi rappresentati nella proposta di deliberazione, lasciando immutati i criteri fissati all’Articolo 11 (Quote di partecipazione), che di seguito si riporta (**modifiche in grassetto**):
 1. *Ai sensi della Convenzione, le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono definite sulla base della rispettiva popolazione residente (95%) e superficie territoriale (5%).*
 2. *Il dato relativo alla popolazione residente è tratto dalle risultanze anagrafiche di ciascun Comune consorziato.*
 3. *L’entità iniziale delle quote di partecipazione è stabilita dalla Convenzione sulla base del criterio sopra indicato. L’entità è poi aggiornata, **con cadenza triennale a valere alla data del 31/12 dell’anno di riferimento**, per effetto e in ragione della verifica annuale (alla data del 31 dicembre) delle variazioni dei dati che ne rappresentano la base di calcolo. È altresì aggiornata per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Ai fini dell’aggiornamento, il Consiglio Direttivo adotta il prospetto delle nuove quote, comprensivo delle relative basi di calcolo, e lo trasmette ai Comuni consorziati, assegnando un termine non inferiore a quarantacinque giorni per rendere eventuali osservazioni. Verificate le osservazioni pervenute, l’aggiornamento è deliberato dal Consiglio Direttivo, con atto di accertamento portato in Assemblea per l’approvazione.*
 4. *Ciascun Comune consorziato partecipa alla gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.*
 - B. l’articolo 23 (Composizione, nomina e indennità) punto 3. integrando la dicitura “Area Val Chisone” in “**Area Valli Chisone e Germanasca**”
4. **di dare atto** che dalla prossima verifica, ancorchè posta in essere in una data successiva al 31 dicembre 2026, le quote saranno fatte valere alla data del 1 gennaio 2027;
5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, in base all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (NEGRO Ivo e ANTONIUTTI Ezio Maria), resi nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia*



LA SEGRETARIA COMUNALE
CAPO dott.ssa Barbara Vittoria*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa